



## **Cos'è l'onere della prova**

**Autore :** Redazione

**Data:** 05/06/2018

*Processo civile, onere della prova e onere dell'allegazione: chi chiede la tutela di un diritto deve anche dimostrarlo.*

Se hai mai avuto a che fare con un processo e, ancor di più, con una causa civile, avrai certamente sentito parlare di **onere della prova**. Un concetto probabilmente che, a livello intuitivo, avrai già compreso dalle stesse parole, ma di cui vuoi maggiori dettagli per comprendere come tutelare i tuoi diritti. L'onere della prova è, sostanzialmente, il



principio cardine del processo civile: è proprio su questo che si basa la sua stessa essenza e che lo distingue fortemente dal processo penale. Per comprendere l'onere della prova devi infatti uscire fuori dal concetto di "giustizia" civile per come te lo sei sempre immaginato, ossia come un obbligo dello Stato. La giustizia non è che un servizio reso al cittadino dietro pagamento di un obolo. Al pari del pedaggio autostradale. Come per entrare in un'autostrada dovrai recarti fino al casello (non ci sarà nessuno che ti viene a prendere a casa), per ottenere la tutela di un diritto devi fornire al giudice le prove di ciò che stai dicendo. In questo articolo cercheremo di spiegarti **cos'è l'onere della prova** e, strettamente correlato ad esso, **cos'è l'onere di allegazione**. Come nostra abitudine utilizzeremo parole semplici ed esempi pratici, cercando di rivolgerci prevalentemente a chi non è un tecnico del settore.

## Cos'è l'onere della prova?

Gli avvocati hanno un bel modo di definire **cos'è l'onere della prova**: ripetono a memoria un articolo del codice civile **[1]** che, a ben vedere, è unico nella sua sinteticità e completezza, ma il cui significato potrebbe sfuggire a chi non conosce tutte le altre regole del codice di procedura civile. Tale norma recita nel seguente modo:

«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda».

In questi due periodi è sintetizzato il concetto di **onere della prova per l'attore** (nel primo periodo) e di **onere della prova per il convenuto** (nel secondo periodo). Vediamo meglio, qui di seguito, di cosa si tratta.

- Leggi anche: [Onere della prova: che significa?](#)

## Onere della prova per l'attore

Chi agisce in causa e chiede al giudice un provvedimento di **condanna** nei confronti di un avversario (ad esempio la condanna al pagamento di una somma di denaro, all'abbattimento di un muro di confine, ecc.) o una sentenza che **annuli un contratto** (ad esempio un mutuo illegittimo con interessi sopra la soglia dell'usura) o **accerti** l'esistenza di una determinata situazione (ad esempio l'usucapione) non può limitarsi a descrivere la situazione concreta, a renderla credibile o verosimile. Deve



anche dimostrare che quanto afferma corrisponde a verità. Alle parole devono cioè seguire i “fatti”. E i “fatti” sono le **prove**. Chi agisce in causa, quindi, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, ma deve anche provare:

- che il suo diritto esiste;
- che c'è stato un comportamento illecito di un altro soggetto;
- che questo comportamento illecito ha leso il suo diritto.

**Le prove** sono quindi il cardine di tutto il processo. Senza di esse, la causa non può essere vinta. Non vale a nulla scrivere un atto processuale perfetto e impeccabile da un punto di vista giuridico se poi non è seguito dalle prove. Prove che, peraltro, sono elencate dalla legge (leggi [Prove nel processo civile](#)).

Fino a qui, abbiamo detto cose abbastanza scontate a banali. Ora però viene il bello.

A dover fornire le prove non può essere il giudice, ma la parte. Facciamo un esempio. Immaginiamo che Tizio rivendichi la proprietà di una casa nei confronti di Caio. Per dimostrare il proprio diritto dovrà produrre in processo l'atto di acquisto. Se dimentica di farlo, perderà il processo. E ciò anche se il giudice è consapevole che si tratta di un atto pubblico, facilmente reperibile presso qualsiasi conservatoria dei registri immobiliari. Il tribunale non può infatti sostituirsi alla ricerca delle prove che spetta solo e unicamente alla parte, né potrà ricordarglielo o suggerirglielo, visto che il giudice è un soggetto terzo e imparziale anche dinanzi agli errori processuali fatti dagli avvocati.

Ecco allora spiegato il significato del primo comma dell'articolo del codice civile che regola l'**onere della prova**: *chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*. Il che significa: chi agisce in giudizio deve provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere. In parole ancora più semplici: se si vuole ottenere tutela dal giudice bisogna provare a quest'ultimo ciò che si afferma.

Facciamo qualche altro esempio. Se Mario vuol ottenere da Giovanni il pagamento di una fattura o l'adempimento di un contratto dovrà dimostrare l'esistenza di un accordo tra loro. Il che richiede la prova del contratto. Poiché i contratti possono anche essere conclusi in forma verbale, senza obbligo di documenti scritti, la prova non sarà necessariamente una scrittura privata, ma potrà essere anche un testimone o un comportamento concludente (ad esempio il fatto che il convenuto abbia ricevuto la prestazione del creditore senza opporsi: i lavori in casa, l'assistenza tecnica, ecc.).



## Onere della prova per il convenuto

Lo steso discorso, ma inverso, vale per il convenuto. Se l'attore dimostra l'esistenza di fatti che provano il proprio diritto, il convenuto (ossia chi nel processo si difende) dovrà fornire la cosiddetta **prova contraria**, ossia la dimostrazione che tali fatti in realtà non esistono o che si sono modificati o estinti definitivamente.

Ad esempio:

- chi agisce per il pagamento del prezzo di una vendita di una casa deve produrre in giudizio il contratto di vendita (fatto costitutivo), mentre la controparte, a sua difesa, può dimostrare l'avvenuto pagamento depositando la quietanza o provando la rinuncia al credito della controparte (fatto estintivo);
- chi agisce per la restituzione di una somma deve provarne l'avvenuto prestito; chi resiste a sua volta può provare di aver già restituito la somma o l'inesistenza del prestito asserito dalla controparte;
- chi chiede l'adempimento di un contratto deve provarne l'esistenza (ad esempio producendo una copia o con dei testimoni), mentre la controparte può sostenerne l'inefficacia, dimostrando che al momento della stipulazione si trovava in uno stato di incapacità oppure può produrre un patto di proroga della scadenza del contratto stesso (fatto modificativo).

Il processo civile funziona quindi come una sorta di partita di tennis. Per poter avviare il gioco è necessario che uno dei due giocatori "batta" e che la palla finisca necessariamente in un'area del campo avversario predefinita da linee; se non lo fa ha "perso la mano". Se però la pallina arriva a destinazione, l'avversario che vuol ribattere dovrà rispedirla nell'altra sezione del campo, altrimenti sarà lui ad aver perso.

## L'onere della prova non riguarda leggi e sentenze

Di regola le parti non hanno l'onere di indicare le norme giuridiche che ritengono applicabili ai fatti di causa né a produrre in giudizio il documento che le contiene. Le prove, infatti, riguardano sempre e comunque i **fatti materiali**, mentre la ricerca della norma applicabile al caso concreto rientra nel dovere del giudice (il principio viene chiamato *iura novit curia*). Lo stesso dicasi per le sentenze: se una parte sostiene di aver ragione perché la sua tesi è stata già sposata dalla Cassazione, non deve necessariamente produrre tale provvedimento, essendo sufficiente anche la semplice menzione degli estremi. In ogni caso è il giudice tenuto a conoscere la giurisprudenza, per cui, anche omettendo tale indicazione, non si decade da alcuna facoltà di farlo in



un successivo momento del processo o in un grado ulteriore (ad esempio in appello).

## Le presunzioni

A volte capita che sia impossibile provare un determinato fatto. Si pensi a un incidente stradale già consumatosi, ove non c'erano né testimoni, né agenti della polizia. Come fa, in assenza di prove, l'attore a chiedere il risarcimento? In questo caso soccorrono le cosiddette **presunzioni**, quelle che nel gergo comune noi chiamiamo **indizi**. Così sulla base delle strisce degli pneumatici lasciate sull'asfalto durante la frenata è possibile ricostruire la velocità dell'auto; altrettanto dicasi per i punti di contatto tra i due veicoli e per l'entità delle ammaccature. Le presunzioni consentono quindi di risalire da un fatto noto a uno ignoto.

Se ci sono delle valide presunzioni, la parte viene esonerata dall'onere della prova.

Le presunzioni possono essere **legali** o **semplici**. Le presunzioni legali sono quelle previste direttamente dalla legge. Ad esempio, da un bonifico ricevuto sul conto corrente il fisco può presumere che si tratti di una operazione a cui è seguito un corrispettivo. Le presunzioni legali possono essere

- **assolute**, se il soggetto contro il quale operano non può in alcun modo fornire una prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa;
- **relative**, se la legge consente al soggetto contro il quale operano di fornire la prova contraria.

Sono **semplici** le presunzioni che non sono stabilite dalla legge ma sono lasciate alla prudenza del giudice il quale può ammetterle solo se gravi, precise e concordanti (è l'esempio dell'incidente stradale che abbiamo fatto poc'anzi). Esse sono però inammissibili se si riferiscono a fatti per la prova dei quali la legge esclude l'ammissibilità di testimoni.

## Patti di inversione dell'onere della prova

Con un contratto, le parti possono regolare la distribuzione dell'onere della prova tra di loro in forza di un'apposita clausola. Vi possono essere patti di inversione convenzionale o di modificazione dell'onere della prova. Si pensi al contratto di fornitura dell'energia elettrica in cui la bolletta si presume sempre corretta salvo che il consumatore dimostri il contrario; qui si inverte quindi il normale onere della prova che attribuisce al creditore l'obbligo di dimostrare la fondatezza del proprio diritto.



I patti di inversione o modificazione devono avere ad oggetto diritti disponibili e non devono rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto per una di esse (altrimenti sono vessatori).

## Fatti notori

I fatti conosciuti dalla generalità delle persone di media cultura e quelli che rientrano nella comune esperienza possono essere affermati dalle parti senza bisogno di prova. Sono fatti notori, ad esempio, i fenomeni dell'inflazione e della svalutazione monetaria, il terremoto che colpisce una determinata zona, il dissesto di una banca locale. Non si considerano tali invece le nozioni tecniche e le valutazioni che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati come, ad esempio, la determinazione del valore di mercato degli immobili.

## Fatti non contestati

Se una parte afferma un determinato diritto e la controparte non lo contesta, la prima è esonerata dall'obbligo di provarlo. Vale il principio di **non contestazione**: l'ammissione di un altrui diritto può essere infatti anche tacita. Chi vuol contestare la pretesa della controparte lo deve fare in forma chiara (anche se non esplicita). Non prendere posizione sulle affermazioni dell'avversario significa ammetterle ed esonerare quest'ultimo dall'obbligo di fornire le prove.

## Cos'è l'onere di allegazione?

Quando si parla di **onere di allegazione** non si fa altro che specificare un particolare tipo di onere della prova: quello relativo ai documenti. I documenti infatti si "allegano", vanno cioè prodotti davanti al giudice affinché possa accertarne l'esistenza. Ad esempio, se Tizio afferma di essere proprietario di un terreno avrà l'**onere di allegazione** del relativo contratto di acquisto. Chiaramente, l'onere di allegazione non può riguardare una prova testimoniale visto che una persona fisica non può essere "spillata" all'interno di un fascicolo e, quindi, non può essere "allegata".

### Note:

[1] [Art. 2697 cod. civ.](#)